

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Nn. 40, 498, 514 e 714-A

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE ZOSO)

Comunicata alla Presidenza il 18 febbraio 1993

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (n. 40)

d'iniziativa dei senatori PIZZO, DELL'OSSO e FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (n. 498)

d'iniziativa dei senatori ZOSO, MANZINI, ROBOL, FERRARI  
Bruno, MINUCCI Daria, DE ROSA e DI NUBILA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1992

Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (n. 514)

**d'iniziativa dei senatori NOCCHI, ALBERICI, BUCCIARELLI, PAGANO, ANDREINI, CHIARANTE, MESORACA, SCIVOLETTO e TORLONTANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1992**

---

E SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Riordinamento degli Istituti superiori di educazione fisica (n. 714)

**d'iniziativa dei senatori SAPORITO, LAURIA, DI STEFANO, COVELLO, PULLI e ZANGARA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1992**

---

*del quale la Commissione propone l'assorbimento nel testo proposto per i disegni di legge nn. 40, 498 e 514*

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Parere della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegni di legge:		
- n. 40, d'iniziativa dei senatori Pizzo ed altri .....	»	8
- n. 498, d'iniziativa dei senatori Zoso ed altri .....	»	8
- n. 594, d'iniziativa dei senatori Nocchi ed altri .....	»	9
- testo unificato proposto dalla Commissione per i disegni di legge nn. 40, 498 e 514 .....	»	9
- n. 714, d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri .....	»	24

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo unificato che giunge all'esame dell'Assemblea è il frutto di un lungo lavoro di approfondimento che è stato svolto dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato soprattutto nella passata legislatura.

Infatti, in questa XI legislatura, a dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto in precedenza, sono stati presentati dai tre maggiori Gruppi tre disegni di legge pressochè identici che riprendono il testo approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione in sede referente nella X legislatura il 29 gennaio 1992 (rispettivamente, atti Senato nn. 40, 498 e 514).

Ad essi più recentemente si è aggiunto un ulteriore disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri, che presenta invece soluzioni del tutto diverse ai problemi sul tappeto (atto Senato n. 714).

La 7<sup>a</sup> Commissione, pur riservandosi alcuni senatori di presentare emendamenti in Assemblea su qualche specifico aspetto del provvedimento, ha votato all'unanimità il testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge n. 40, 498 e 514, seguendo il criterio della maggiore affinità con l'articolato già approvato in Commissione, come si è detto, nella scorsa legislatura. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 714, se ne propone pertanto l'assorbimento nel testo unificato.

Il ritardo con cui questo articolato arriva all'esame dell'Assemblea è peraltro da ascrivere alla difficoltà che abbiamo incontrato nell'ottenere l'approvazione della Commissione bilancio sia nella passata che in questa legislatura, il che ha impedito che si pervenisse al trasferimento della discussione in sede deliberante come auspicato dalla Commissione.

Forse non è male, però, che un provvedimento di questa portata affronti la verifica

dell'Assemblea, anche per sfatare quel pregiudizio secondo il quale tutto ciò che riguarda scuola, educazione, ricerca e università è bene che venga trattato dagli addetti ai lavori nel chiuso delle Commissioni di merito.

Sta si fatto, comunque, che l'atteggiamento del Ministero del tesoro e quello della Commissione bilancio in questa e nella passata legislatura sono apparsi spesso sospetti alla 7<sup>a</sup> Commissione e al relatore. Il provvedimento all'esame, infatti, è particolarmente curato proprio sotto l'aspetto finanziario, in considerazione del fatto che non si può certo, di questi tempi, varare una riforma di questo tipo senza un ferreo controllo della spesa ed una adeguata e rigorosa copertura.

La copertura è di fatti assicurata, per l'anno finanziario 1993, dallo stanziamento contenuto nel piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-1993, varato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che all'articolo 14 prevede espressamente 2 miliardi per il 1992 e 12 miliardi per il 1993 per l'istituzione di facoltà di scienze dell'educazione fisica.

Il predetto piano non precisa quante saranno le facoltà che potranno essere istituite nell'arco temporale della sua vigenza: l'unico impegno tassativo è quello della trasformazione dell'unico ISEF statale, quello di Roma, in facoltà della II Università.

Gli adempimenti che il presente disegno di legge prescrive per l'avvio delle nuove facoltà fanno prevedere che, presumibilmente, tali istituzioni potranno essere avviate nell'anno accademico 1994-1995, cioè nell'arco temporale del nuovo piano triennale, che dovrà corredare con gli adeguati finanziamenti le previste nuove istituzioni, tra le quali la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La copertura del prossimo piano triennale è a valere sugli stanziamenti pluriennali della legge n. 245 del 1990.

Non vale, pertanto, la preoccupazione delle maggiori spese che le nuove facoltà comporteranno negli anni successivi a quelli per cui la legge n. 245 risulta finanziata.

O meglio, se questa preoccupazione impedisse al Tesoro di dare parere favorevole, dovrebbe a maggior ragione avergli impedito di essere favorevole ai prossimi piani.

La scelta della 7<sup>a</sup> Commissione, infatti, di ancorare alla legge n. 245 e alle sue procedure l'attuazione del presente provvedimento dipende proprio dall'intenzione di assicurare un ferreo controllo della spesa.

Per concludere, come è già avvenuto nella gestione dell'attuale piano triennale, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non potrà che distribuire solo le risorse di cui dispone e nell'ambito dell'ammontare di tali risorse potranno essere avviate le nuove istituzioni.

Poichè, come si dirà più avanti, è necessario e urgente istituire questa facoltà, l'aver deciso di ricorrere a una norma di legge si giustifica sì con l'obiettivo di assicurare una più ordinata transizione dal vecchio al nuovo ordinamento, ma anche e non marginalmente con il disegno di approfittare delle competenze, delle strutture, delle risorse e, per tre anni, dei contributi di cui godono quegli ISEF che si convenzioneranno con le università per la nascita delle nuove facoltà.

È evidente che in questo modo si avrà un consistente risparmio.

Necessaria e urgente! Sì, l'istituzione di queste nuove facoltà è ormai improcrastinabile. I Paesi europei, con i quali è in atto da quest'anno il riconoscimento della piena mobilità delle competenze, pur nella diversità dei sistemi universitari, hanno strutture universitarie che rilasciano diplomi di laurea nel settore dell'educazione fisica e dello sport.

È inevitabile che anche in Italia si manifesti un forte interesse per questo livello di studi. Se non provvediamo a dare una risposta istituzionale a questa domanda, la risposta verrà cercata disordinatamente e in modo non sempre corretto e trasparente.

Arrivano ad esempio notizie di ISEF che hanno intenzione di stipulare (o hanno già firmato) convenzioni con strutture universitarie straniere per organizzare *stages* formativi brevi alla fine dei quali viene rilasciato il diploma di laurea, ovviamente straniero.

Queste iniziative possono anche assumere carattere speculativo, dato che prendono avvio da una domanda di formazione che lo Stato italiano non può soddisfare.

Se non si interverrà in termini legislativi quanto prima, la situazione non potrà che degradare ulteriormente.

Per tutti questi motivi e richiamando per un puntuale esame del testo le relazioni introduttive dei singoli disegni di legge, nonché la discussione che si è tenuta nella 7<sup>a</sup> Commissione in questa e nella precedente legislatura, si raccomanda quindi l'approvazione del provvedimento che si sottopone all'attenzione dell'Assemblea.

Zoso, relatore

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

**sui disegni di legge nn. 40, 498 e 514**

13 ottobre 1993

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo all'ulteriore corso dei provvedimenti.

**DISEGNI DI LEGGE**

**DISEGNO DI LEGGE N. 40**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PIZZO ED ALTRI

**Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)**

## CAPO I

FACOLTÀ DI SCIENZE  
DELL'EDUCAZIONE FISICA,  
MOTORIA E DELLO SPORT

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo dell'educazione fisica e sportiva si svolgono presso le università degli studi nelle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport.

2. Negli elenchi delle lauree e delle facoltà di cui, rispettivamente, alle tabelle I e II, annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunte la laurea in scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport e la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport.

## Art. 2.

*(Ordinamento didattico)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella dell'ordinamento didattico dei corsi di studio della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport è definita

**DISEGNO DI LEGGE N. 498**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ZOSO ED ALTRI

**Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)**

## CAPO I

FACOLTÀ DI SCIENZE  
DELL'EDUCAZIONE FISICA,  
MOTORIA E DELLO SPORT

## Art. 1.

*(Finalità)**Identico.*

## Art. 2.

*(Ordinamento didattico)**Identico.*



**DISEGNO DI LEGGE N. 514**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI NOCCHI ED ALTRI

**Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)**

## CAPO I

FACOLTÀ DI SCIENZE  
DELL'EDUCAZIONE FISICA,  
MOTORIA E DELLO SPORT

Art. 1.

*(Finalità)**Identico.*

Art. 2.

*(Ordinamento didattico)**Identico.***DISEGNO DI LEGGE**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 40, 498 E 514

**Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)**

## CAPO I

FACOLTÀ DI SCIENZE  
DELL'EDUCAZIONE FISICA,  
MOTORIA E DELLO SPORT

Art. 1.

*(Finalità)**Identico.*

Art. 2.

*(Ordinamento didattico)**Identico.*

(Segue: *Disegno di legge n. 40*)

con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1, deve prevedere:

a) la durata del corso di laurea non inferiore a quattro anni;

b) la possibilità di articolare il corso di laurea in più indirizzi, con particolare riferimento ai campi dell'educazione fisica, motoria e dello sport, nonché le opportune forme di collaborazione con altre facoltà;

c) la programmazione degli accessi, in relazione alle strutture disponibili e ai prevedibili sbocchi occupazionali, e l'ammissione, previo accertamento dell'idoneità fisica, con procedure selettive tendenti a verificare la formazione culturale e le capacità attitudinali;

d) le aree disciplinari da includere necessariamente nei *curricula* didattici che devono essere adottati dalle università;

e) la possibilità di istituire nell'ambito della facoltà corsi di diploma universitario di primo livello, secondo le norme dell'ordinamento universitario.

Art. 3.

(Istituzione)

1. L'istituzione delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport avviene sulla base delle indicazioni del piano triennale di sviluppo dell'università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente legge.

Art. 4.

(Corsi di studio)

1. Per le finalità della presente legge, oltre a corsi di laurea o di diploma, possono

(Segue: *Disegno di legge n. 498*)

Art. 3.

(Istituzione)

*Identico.*

Art. 4.

(Corsi di studio)

*Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Disegno di legge n. 514*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.  
(Istituzione)

*Identico.*

Art. 4.  
(Corsi di studio)

*Identico.*

Art. 3.  
(Istituzione)

*Identico.*

Art. 4.  
(Corsi di studio)

*Identico.*

(Segue: *Disegno di legge n. 40*)

essere istituiti scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca, secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Concorrono al funzionamento dei corsi e delle scuole di cui al comma 1 le altre facoltà e i dipartimenti interessati.

Art. 5.

(*Organizzazione didattica*)

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dalla presente legge sono conferiti secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Le facoltà possono procedere alla stipula di contratti di diritto privato di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, con esperti, anche dipendenti da amministrazioni pubbliche e compatibilmente con le norme del proprio stato giuridico, per le attività tecnico-pratiche.

3. I contratti di cui al comma 2, stipulati con dipendenti di enti e amministrazioni pubblici, con i quali le università abbiano sottoscritto convenzioni per l'uso di strutture ed attrezzature extra-universitarie, possono eccedere i limiti previsti dall'ordinamento universitario, qualora non comportino oneri per le università stesse.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme del CUN, le aree disciplinari di insegnamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), sono raggruppate in settori scientifico-disciplinari. I predetti settori costituiscono i raggruppamenti per i concorsi a posti di professore e di ricercatore universitario.

5. Per l'attuazione dei programmi di ricerca, delle esercitazioni teorico-pratiche e del tirocinio le facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport si avvalgono prioritariamente degli impianti sportivi e delle attrezzature ai cui indirizzi

(Segue: *Disegno di legge n. 498*)

Art. 5.

(*Organizzazione didattica*)

*Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Disegno di legge n. 514*)

Art. 5.

(*Organizzazione didattica*)

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Organizzazione didattica*)

*Identico.*

(Segue: *Disegno di legge n. 40*)

di gestione sovrintendono i comitati di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394. A tal fine, le facoltà concordano con i comitati le relative modalità di utilizzo. Alle eventuali maggiori spese, connesse all'utilizzazione dei predetti impianti per l'attuazione dei programmi di ricerca, si fa fronte con i fondi destinati al finanziamento dei programmi stessi.

6. L'aliquota destinata agli impianti sportivi universitari dall'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è determinata nel 5 per cento dello stanziamento globale per l'edilizia universitaria ed è destinata, oltre che alla costruzione, anche alla manutenzione straordinaria delle opere.

## CAPO II

### NORME TRANSITORIE

#### Art. 6.

*(Istituto superiore  
di educazione fisica statale di Roma)*

1. A decorrere dall'anno accademico 1992-1993 è istituita la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport presso l'università «Tor Vergata» di Roma.

2. Per la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, è costituito da due professori ordinari e un professore associato designati dal senato accademico e da un professore ordinario e un professore associato nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su quattro nominativi di esperti designati dal CUN.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) statale di Roma è soppresso ed il relativo patrimonio è trasferito, con vincolo di destinazione alle attività della

(Segue: *Disegno di legge n. 498*)

## CAPO II

### NORME TRANSITORIE

#### Art. 6.

*(Istituto superiore  
di educazione fisica statale di Roma)*

1. A decorrere dall'anno accademico 1992-1993 è istituita la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport presso l'università «Tor Vergata» di Roma.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Disegno di legge n. 514*)

CAPO II

NORME TRANSITORIE

Art. 6.

*(Istituto superiore  
di educazione fisica statale di Roma)*

1. A decorrere dall'anno accademico 1993-1994 è istituita la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport presso l'università «Tor Vergata» di Roma.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II

NORME TRANSITORIE

Art. 6.

*(Istituto superiore  
di educazione fisica statale di Roma)*

1. A decorrere dall'anno accademico **1993-1994** è istituita la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport presso l'università «Tor Vergata» di Roma.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Disegno di legge n. 40*)

facoltà, alla università «Tor Vergata» di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al predetto ISEF.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono dettate le disposizioni per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, assicurando comunque il proseguimento degli studi da parte degli studenti iscritti all'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè la valutazione del *curriculum* didattico svolto ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

5. Il personale docente in servizio presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge in posizione di comando, distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze didattiche e di ricerca della facoltà, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

6. Il personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche del personale tecnico ed amministrativo dell'università. I relativi posti sono trasferiti all'università «Tor Vergata» di Roma con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 7.

(Istituti superiori  
di educazione fisica pareggiati)

1. L'università nel cui ambito è prevista dal piano triennale di sviluppo l'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport stipula a tal fine

(Segue: *Disegno di legge n. 498*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 7.

(Istituti superiori  
di educazione fisica pareggiati)

1. *Identico.*



XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Disegno di legge n. 514*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 7.  
*(Istituti superiori  
di educazione fisica pareggiati)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 7.  
*(Istituti superiori  
di educazione fisica pareggiati)*

1. *Identico.*

(Segue: *Disegno di legge n. 40*)

una convenzione con l'ISEF pareggiato ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, che abbia la sede principale o una sede distaccata nella stessa sede dell'università o in una sede decentrata della medesima.

2. La convenzione deve essere stipulata entro il triennio successivo alla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica recante il piano triennale di sviluppo dell'università. In caso di mancata stipula della convenzione entro il predetto termine, la determinazione del piano relativa alla istituzione della facoltà è priva di effetti.

3. La convenzione disciplina, fra l'altro, il mantenimento per un triennio dei contributi finanziari degli enti promotori degli ISEF, nonché i connessi rapporti per l'utilizzazione o l'eventuale acquisizione da parte delle università delle dotazioni, delle attrezzature e delle strutture di proprietà degli ISEF o in uso ad essi.

4. Per la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, è costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della presente legge.

5. Il personale docente presso l'ISEF pareggiato, in servizio al 1° gennaio 1992 e che sia ancora in servizio alla data di stipula della convenzione in posizione di comando, distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla predetta data, per le esigenze di funzionamento della facoltà, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

6. Il personale tecnico e amministrativo di ruolo dell'ISEF pareggiato, in servizio al 1° gennaio 1992 e che sia ancora in servizio alla data di stipula della convenzione, è utilizzato, a domanda, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento, fino all'inquadramento nei corrispondenti profili professionali delle relative qualifiche funzionali del personale tecni-

(Segue: *Disegno di legge n. 498*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il personale docente presso l'ISEF pareggiato, in servizio al 1° gennaio 1990 e che sia ancora in servizio alla data di stipula della convenzione in posizione di comando, distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla predetta data, per le esigenze di funzionamento della facoltà, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

6. Il personale tecnico e amministrativo di ruolo dell'ISEF pareggiato, in servizio al 1° gennaio 1990 e che sia ancora in servizio alla data di stipula della convenzione, è utilizzato, a domanda, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento, fino all'inquadramento nei corrispondenti profili professionali delle relative qualifiche funzionali del personale tecni-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Disegno di legge n. 514*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il personale docente presso l'ISEF pareggiato, in servizio al 1° gennaio 1990 e che sia ancora in servizio alla data di stipula della convenzione in posizione di comando, distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla predetta data, per le esigenze di funzionamento della facoltà, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

6. Il personale tecnico e amministrativo di ruolo dell'ISEF pareggiato, in servizio al 1° gennaio 1990 e che sia ancora in servizio alla data di stipula della convenzione, è utilizzato, a domanda, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento, fino all'inquadramento nei corrispondenti profili professionali delle relative qualifiche funzionali del personale tecni-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il personale docente presso l'ISEF pareggiato, in servizio al **1° gennaio 1990** e che sia ancora in servizio alla data di stipula della convenzione in posizione di comando, distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla predetta data, per le esigenze di funzionamento della facoltà, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

6. Il personale tecnico e amministrativo di ruolo dell'ISEF pareggiato, in servizio al **1° gennaio 1990** e che sia ancora in servizio alla data di stipula della convenzione, è utilizzato, a domanda, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento, fino all'inquadramento nei corrispondenti profili professionali delle relative qualifiche funzionali del personale tecni-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Disegno di legge n. 40*)

co ed amministrativo dell'università. I posti necessari all'università per l'inquadramento del predetto personale sono assegnati nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle università e degli incrementi recati dai piani triennali di sviluppo.

Art. 8.

*(Passaggio al nuovo ordinamento)*

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, disciplina anche le modalità per il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, relativamente agli ISEF pareggiati, con riferimento, fra l'altro, alla valutazione del *curriculum* didattico svolto, ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

2. Il pareggiamento, conferito ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, cessa al termine del primo anno accademico successivo all'ultimo anno di vigenza del secondo piano triennale di sviluppo dell'università adottato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; sono fatti salvi gli effetti giuridici dei diplomi conseguiti, entro il limite della durata legale del corso di studi, dagli studenti che si iscrivono nel predetto anno accademico al primo anno di corso degli ISEF pareggiati.

Art. 9.

*(Costituzione delle facoltà - Concorsi)*

1. Per la costituzione delle facoltà previste dalla presente legge si applicano, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della presente legge, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 245, relative ai comitati ordinatori.

(Segue: *Disegno di legge n. 498*)

co ed amministrativo dell'università. I posti necessari all'università per l'inquadramento del predetto personale sono assegnati nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle università e degli incrementi recati dai piani triennali di sviluppo.

Art. 8.

*(Passaggio al nuovo ordinamento)*

*Identico.*

Art. 9.

*(Costituzione delle facoltà - Concorsi)*

*Identico.*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Disegno di legge n. 514*)

co ed amministrativo dell'università. I posti necessari all'università per l'inquadramento del predetto personale sono assegnati nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle università e degli incrementi recati dai piani triennali di sviluppo.

Art. 8.

*(Passaggio al nuovo ordinamento)*

*Identico.*

Art. 9.

*(Costituzione delle facoltà - Concorsi)*

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

co ed amministrativo dell'università. I posti necessari all'università per l'inquadramento del predetto personale sono assegnati nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle università e degli incrementi recati dai piani triennali di sviluppo.

Art. 8.

*(Passaggio al nuovo ordinamento)*

*Identico.*

Art. 9.

*(Costituzione delle facoltà - Concorsi)*

*Identico.*

(Segue: *Disegno di legge n. 40*)

2. Nei concorsi a posti di professore universitario e di ricercatore destinati alle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, indetti nei primi otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui la commissione giudicatrice non possa essere validamente costituita per l'impossibilità di individuare, anche in raggruppamenti affini, il numero dei componenti necessario, la commissione stessa è corrispondentemente integrata con esperti, anche stranieri, altamente qualificati nei campi disciplinari cui si riferisce il concorso, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta del CUN. Il giudizio della commissione tiene conto della capacità professionale nel campo specifico dimostrata nell'espletamento dell'attività didattica svolta presso gli ISEF.

Art. 10.

*(Determinazione delle sedi)*

1. Il numero e le sedi delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport da istituire nell'ambito del piano triennale di sviluppo dell'università vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quello successivo, con le necessarie risorse finanziarie e di personale, sono determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati con le procedure di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245, nei limiti delle risorse finanziarie e di personale previste dai predetti piani triennali di sviluppo dell'università.

(Segue: *Disegno di legge n. 498*)

Art. 10.

*(Determinazione delle sedi)*

*Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Disegno di legge n. 514*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

*(Determinazione delle sedi)*

*Identico.*

Art. 10.

*(Determinazione delle sedi)*

*Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE N. 714**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAPORITO ED ALTRI

**Riordinamento degli Istituti superiori di educazione fisica**

## CAPO I.

## PRINCIPI GENERALI

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Gli studi e la ricerca scientifica nel campo dell'educazione fisica e dello sport hanno il fine di promuovere il progresso delle scienze motorie e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione di coloro che in tale campo intendono dedicarsi alla ricerca scientifica, all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, o all'esercizio delle professioni che richiedono una formazione nell'ambito dell'istruzione universitaria.

2. Gli studi e la ricerca scientifica di cui al comma 1 si svolgono negli istituti universitari di scienze motorie previsti dalla presente legge.

## Art. 2.

*(Istituti universitari di scienze motorie)*

1. Gli istituti universitari di scienze motorie organizzano gli insegnamenti per lo svolgimento del corso di laurea e di dottorato di ricerca in scienze motorie, nonchè l'attività di ricerca per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1.

## Art. 3.

*(Piano di istituzione degli istituti universitari di scienze motorie).*

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica elabora, sulla base delle indicazioni del Consiglio univer-

sitario nazionale, un piano di istituzione degli istituti universitari di scienze motorie con articolate previsioni di spesa, tenuto conto della dinamica presunta della popolazione studentesca nei corsi di laurea in scienze motorie e nei corsi di dottorato di ricerca, del relativo numero dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti ai corsi, dei programmi di sviluppo della ricerca scientifica nell'area delle scienze motorie e dei prevedibili sbocchi professionali nei diversi settori.

2. Al fine di fornire al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica gli elementi necessari per predisporre il piano di cui al comma 1, il Consiglio universitario nazionale formula preventivamente i raggruppamenti di discipline ed indica i criteri oggettivi per la ripartizione dei nuovi posti fra gli istituti universitari di scienze motorie.

3. Successivamente agli adempimenti di cui al comma 2, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, determina, con proprio decreto, la dotazione organica complessiva della fascia dei professori associati presso gli istituti universitari di scienze motorie.

## Art. 4.

*(Istituzione degli istituti universitari)*

1. L'istituzione degli istituti universitari di scienze motorie è disposta entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto anche delle indicazioni del piano di sviluppo previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla base del piano di istituzione di cui all'articolo 3 della presente legge, per un numero non superiore a quello in esso indicato e nell'ambito degli stanziamenti all'uopo destinati.

2. In ogni caso deve essere garantita l'istituzione di almeno un istituto universitario di scienze motorie nel nord, nel centro, nel sud d'Italia, nella Sicilia e nella Sardegna.



## CAPO II.

AUTONOMIA DEGLI ISTITUTI  
UNIVERSITARI DI SCIENZE MOTORIE

## Art. 5.

*(Autonomia degli istituti universitari di scienze motorie)*

1. Gli istituti universitari di scienze motorie sono dotati di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Essi si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Gli istituti universitari di scienze motorie svolgono attività didattica nell'area dell'educazione fisica e sportiva ed organizzano le relative strutture nel rispetto dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari.

3. Lo statuto stabilisce l'indirizzo del corso di laurea, i corsi di specializzazione nonché i corsi di dottorato di ricerca; determina inoltre i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento.

4. Gli istituti universitari di scienze motorie, sulla base della normativa prevista per l'istruzione universitaria, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

5. La potestà regolamentare degli istituti universitari di scienze motorie viene esercitata nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.

6. Gli statuti ed i regolamenti degli istituti universitari di scienze motorie sono deliberati nell'osservanza dei limiti e delle procedure stabiliti dalla normativa vigente per l'ordinamento universitario.

7. Gli statuti ed i regolamenti sono emanati con decreto del direttore, sentito il consiglio accademico dell'istituto universi-

tario e sono trasmessi al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che esercita il controllo di legittimità entro il termine perentorio di sessanta giorni, trascorso il quale in assenza di rilievi, gli statuti vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, e i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

8. Avverso il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica circa la contestazione di eventuali vizi di legittimità degli statuti e dei regolamenti, gli istituti universitari di scienze motorie possono produrre gravame in sede di giurisdizione amministrativa.

## Art. 6.

*(Autonomia finanziaria e contabile degli istituti universitari di scienze motorie)*

1. Le entrate degli istituti universitari di scienze motorie sono costituite da:

- a) trasferimenti dello Stato;
- b) contributi obbligatori;
- c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

2. Gli istituti universitari di cui alla presente legge possono adottare un proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il regolamento di cui al comma 2 individua fra le strutture previste dallo statuto i centri di spesa e disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie nonché le connesse responsabilità, al fine di garantire la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa.

4. Il regolamento di cui ai commi 2 e 3 disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva degli istituti universitari di scienze motorie, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.

5. Il regolamento è emanato con decreto del direttore, previa delibera del consiglio

accademico dell'istituto universitario, ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita sul regolamento il controllo di legittimità ai fini della richiesta motivata di riesame, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione.

7. Gli atti concernenti la gestione amministrativa e contabile degli istituti universitari di scienze motorie sono soggetti al solo controllo successivo della Corte dei conti.

### CAPO III.

#### ORDINAMENTO DIDATTICO E RICERCA SCIENTIFICA

##### Art. 7.

###### *(Corsi di studio)*

1. Gli istituti universitari di scienze motorie organizzano il corso di laurea in scienze motorie ed il corso di dottorato di ricerca.

2. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la laurea in scienze motorie. Conseguentemente, alla tabella II annessa al citato regio decreto n. 1652 del 1938, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Istituto universitario di scienze motorie. Laurea in scienze motorie».

##### Art. 8.

###### *(Indirizzi del corso di laurea)*

1. Il corso di laurea in scienze motorie ha la durata di quattro anni.

2. Nella prima applicazione della presente legge la laurea in scienze motorie prevede soltanto l'indirizzo pedagogico-sportivo per l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabiliti altri eventuali indirizzi.

##### Art. 9.

###### *(Ordinamento didattico)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, determina l'ordinamento degli studi nel corso di laurea in scienze motorie con l'indicazione degli insegnamenti fondamentali e complementari da svolgere ai fini del conseguimento della laurea, delle modalità di frequenza e degli esami di profitto e di laurea.

2. Alle tabelle relative agli insegnamenti previsti per ciascun corso di laurea o di diploma annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella relativa alla laurea in scienze motorie.

##### Art. 10.

###### *(Ammissione al corso di laurea in scienze motorie)*

1. L'ammissione al primo anno del corso di laurea in scienze motorie avviene mediante concorso per il numero dei posti determinato ai sensi dell'articolo 11. Possono essere ammessi ai concorsi coloro i quali siano in possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado valido, secondo le vigenti disposizioni, per l'immatricolazione ai corsi di studio universitari.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono per titoli ed esami. Gli esami comprendono una prova scritta di carattere scientifico-culturale ed una prova pratica di accertamento attitudinale. Le prove sono precedute da una visita medica intesa ad accertare l'idoneità fisica del candidato allo svolgimento di attività di educazione fisica e sportiva.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Sono ammessi al primo anno di corso coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, sono utilmente collocati nella graduatoria di merito in base al punteggio complessivo della prova scritta, della prova attitudinale e della valutazione dei titoli.

## Art. 11.

*(Programmazione degli accessi)*

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina ogni anno, con proprio decreto, il numero dei posti da mettere a concorso per le iscrizioni degli studenti al primo anno del corso di laurea, globalmente su tutto il territorio nazionale e per ciascuna istituzione, tenuto conto delle capacità ricettive fatte presenti dai singoli istituti universitari di scienze motorie ed anche in relazione alle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con particolare riguardo ai prevedibili sbocchi professionali.

## Art. 12.

*(Dottorato di ricerca)*

1. Il dottorato di ricerca in scienze motorie, titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica, si consegue secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

## CAPO IV.

ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI  
UNIVERSITARI DI SCIENZE MOTORIE

## Art. 13.

*(Organi degli istituti universitari  
di scienze motorie)*

1. Gli organi degli istituti universitari di scienze motorie sono il direttore, il consiglio accademico e la giunta.

2. Agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il consiglio accademico di ogni singolo istituto esercita anche le attribuzioni del consiglio di corso di laurea previste dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e a tal fine è integrato dai professori a contratto e da una rappresentanza di tre studenti, elevabili a cinque qualora gli studenti iscritti al corso di laurea superino il numero di duemila.

## Art. 14.

*(Attività didattica)*

1. Gli insegnamenti del corso di laurea in scienze motorie sono affidati ai professori ordinari, straordinari o associati. In caso di indisponibilità dei professori di ruolo, il consiglio accademico può conferire supplenze ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Qualora sia comprovata l'impossibilità a provvedere con le modalità di cui al comma 1, il consiglio accademico può provvedere a conferire gli insegnamenti a professori a contratto nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. In caso di indisponibilità dei professori di ruolo, per lo svolgimento di attività connesse agli insegnamenti ufficiali e complementari, il direttore su richiesta del consiglio accademico, può stipulare contratti di diritto privato con personale esperto particolarmente qualificato.

4. I contratti di cui al comma 3 hanno durata quinquennale e possono essere rinnovati per un altro quinquennio.

5. Per quanto non diversamente disposto, si applicano ai contratti di cui al comma 3 le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

## CAPO V.

## NORME FINALI E TRANSITORIE

## Art. 15.

*(Inquadramento del personale docente presso gli ISEF)*

1. Il personale direttivo e docente di ruolo nelle scuole secondarie che abbia ottenuto, a partire dall'anno accademico 1979-1980, l'incarico di insegnamento presso gli ISEF, è inquadrato in un ruolo ad esaurimento corrispondente alla fascia dei professori associati delle università.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

## Art. 16.

*(Inquadramento del personale non docente)*

1. Il personale non docente di ruolo in servizio presso gli ISEF è inquadrato nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle università statali.

2. Il servizio prestato dal personale non docente dell'ISEF in posizione di ruolo e non di ruolo, antecedentemente alla data degli inquadramenti previsti dal comma 1, è riconosciuto, sia ai fini del trattamento di quiescenza che di previdenza, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

3. Gli inquadramenti sono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile, il maggior trattamento economico eventualmente goduto.

4. Le dotazioni organiche di qualifica di cui all'articolo 87 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate fino alla concorrenza delle unità di personale inqua-

drato ai sensi dei commi precedenti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 88 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

## Art. 17:

*(Soppressione dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma)*

1. L'Istituto superiore di educazione fisica di Roma è soppresso.

2. Il patrimonio del soppresso ISEF statale di Roma è trasferito all'Istituto universitario di scienze motorie di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso ISEF.

## Art. 18.

*(ISEF pareggiati)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ISEF pareggiati esistenti possono chiedere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la trasformazione in istituti universitari statali di scienze motorie.

2. Entro sei mesi successivi alla richiesta di cui la comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto del piano di cui all'articolo 3, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, adotta con decreto la trasformazione degli ISEF in istituti universitari di scienze motorie.

3. I beni mobili ed immobili degli ISEF pareggiati trasformati in istituti universitari statali di scienze motorie sono trasferiti al patrimonio dello Stato.

4. Gli ISEF pareggiati che non chiedono la predetta trasformazione, hanno facoltà di chiedere la trasformazione in istituti universitari legalmente riconosciuti. A tal fine devono presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica lo schema del nuovo statuto, allegando una motivata relazione, un documentato piano finanziario, nonché la dimostrazione del possesso dei mezzi tecnici e didattici necessari al raggiungimento dei fini propri degli istituti universitari.

5. Il Ministro, accertato che lo schema nel suo complesso risponda all'interesse generale degli studi di educazione fisica e sport e, in particolare, che il piano finanziario ed i mezzi didattici e scientifici siano adeguati al raggiungimento dei fini prefissi, sentito il Consiglio universitario nazionale, accoglie la richiesta di trasformazione.

6. Gli ISEF pareggiati, che nel termine di cui al comma 1 non chiedono la predetta trasformazione, sono gradualmente soppressi al termine della durata legale del corso di studi degli studenti che vi risultano iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

*(Diplomati ISEF)*

1. I diplomi conseguiti negli ISEF, in conformità al precedente ordinamento, conservano il valore loro attribuito da tale ordinamento.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, tenuto conto della coincidenza degli studi compiuti nel precedente ordinamento con quelli previsti

dal nuovo ordinamento, determina le modalità per il conseguimento, da parte di coloro che sono in possesso dei diplomi di cui al comma 1, della laurea in scienze motorie di cui alla presente legge.

Art. 20.

*(Istituzione dell'albo professionale degli operatori in scienze motorie)*

1. Al fine di garantire ai laureati in scienze motorie la possibilità di operare come liberi professionisti, viene istituito l'albo professionale dei laureati in scienze motorie.

2. L'iscrizione all'albo professionale di cui al comma 1 viene effettuata previo superamento di un apposito esame di Stato presso le scuole speciali di scienze motorie.

Art. 21.

*(Norma finale)*

1. Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'istruzione universitaria.